



Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E
PIO ALBERGO TRIVULZIO
20146 MILANO – VIA MAROSTICA, 8

**CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA
BIENNALE (CON FACOLTA' DI RINNOVO DI UN ULTERIORE BIENNIO), PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELL'ASP IMMES E PAT MEDIANTE RICORSO A
PIATTAFORMA SINTEL.**

(N. GARA 8121495 – CIG 8721310CAD)

INDICE GENERALE

1. Oggetto del servizio
2. Corrispettivo ed obbligatorietà dell'offerta
3. Durata dell'appalto
 - 3.1 Opzioni e rinnovi
4. Luoghi delle prestazioni
5. Servizio somministrazione a tempo determinato
 - 5.1 Somministrazione di personale: procedura di stipula dei contratti
 - 5.2 Disciplina dei contratti
 - 5.3 Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
 - 5.4 Trattamento retributivo
 - 5.5 Sede di lavoro e orario di esecuzione delle prestazioni lavorative
 - 5.6 Periodo di prova
 - 5.7 Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia Aggiudicataria
 - 5.8 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
 - 5.9 Corrispettivo
 - 5.10 Diritti sindacali
6. Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto
 - 6.1 Emergenza sanitaria
7. Responsabilità e oneri a carico dell'Ente
8. Modalità di fatturazione e pagamento
9. Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
10. Garanzia definitiva
11. Responsabilità per danni causati dal lavoratore somministrato
12. Stipulazione del contratto e documenti che faranno parte integrante del contratto
13. Subappalto
14. Divieto di cessione del contratto
15. Cessione dei crediti
16. Recesso
17. Penali e sanzioni per inadempimenti
18. Inadempienza e clausola risolutiva espressa
19. Rifusione danni e spese
20. Spese, imposte e tasse
21. Codice di comportamento aziendale e patto di integrità morale
22. Foro competente
23. Trattamento dei dati
24. Rinvio a norme di diritto vigenti

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con unico Operatore Economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per il "Servizio di somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica - personale non medico, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'Azienda secondo la disciplina di cui al capo IV del D.lgs. n. 81/2015 e all'art. 59 del CCNL 07.04.1999 per il personale del Comparto Sanità del 21.05.2018.

I profili professionali che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro sono quelli elencati nella declaratoria di cui al Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità – Personale delle categorie (allegato 1 CCNL 07.04.1999, come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall'allegato 1 CCNL 19.04.2004), nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione – parte economica. Posto i requisiti specifici, che di volta in volta potranno essere richiesti dall'Amministrazione, i lavoratori messi a disposizione dovranno possedere i titoli prescritti dalle norme di legge e/o contrattuali applicabili.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto l'aggiudicazione di "appalti specifici" per la somministrazione di lavoratori temporanei che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, da parte dell'Ente, con le modalità di cui al presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo, l'aggiudicatario della presente procedura si impegna a rispondere alla richiesta di singoli appalti specifici da parte dell'Ente fino alla conclusione del periodo di valenza del presente accordo ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Accordo quadro: accordo concluso tra l'ASP IMMES e PAT e l'Agenzia aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti specifici da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso.

Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l'Ente e l'Agenzia in favore, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente capitolato.

Ente: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

Agenzia: si intende l'Agenzia per il Lavoro, abilitata all'attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 276/2003, firmataria dell'Accordo Quadro.

Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall'Ente.

ART. 2 – CORRISPETTIVO ED OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'Accordo Quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture aziendali utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia. Con l'Operatore Economico sottoscrittore dell'Accordo Quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria. L'importo dell'Accordo Quadro e, quindi, la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale pari a 2 anni, ad € 2.200.000,00 (IVA esclusa) (ad € 4.400.000,00, IVA esclusa, in caso di rinnovo) e l'Operatore Economico, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'Amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi; pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall'azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all'interno del valore dell'accordo quadro.

Il moltiplicatore unico orario (markup) indicato in offerta, da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. L'Operatore Economico contraente ha l'obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche originarie (invarianza dei prezzi).

Con la presentazione dell'offerta, la ditta è obbligata nei confronti dell'Azienda ad effettuare la prestazione nei modi e termini previsti dalla stessa e dal presente capitolato.

Per l'ASP IMMES e PAT, il rapporto di obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'ASP IMMES e PAT si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, senza che l'offerente possa vantare ragioni di danno od indennitarie nei confronti dell'Azienda.

La ditta concorrente non potrà indicare nella propria offerta variazioni alle specifiche previste nel presente capitolato, nonché ad ogni altra condizione espressamente indicata negli atti di gara, se non in senso migliorativo, inoltre dovrà accettare la Clausola Sociale in quanto la mancata accettazione della stessa costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

Le offerte, pertanto, s'intenderanno conformi alle prescrizioni generali e speciali richieste negli atti di gara; solo in tal senso la ditta aggiudicataria dovrà dare esecuzione al relativo contratto.

L'offerta s'intende comprensiva di tutti gli oneri e le spese direttamente ed indirettamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari per l'espletamento del servizio, nonché quantificata consapevolmente sulla base di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che concorrono alla determinazione del relativo prezzo.

L'appalto dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e secondo e specifiche descritte negli atti di gara.

L'appalto è finanziato con risorse aziendali a bilancio.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di due anni a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto e sarà eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, su richiesta dell'Azienda entro sessanta giorni dalla scadenza.

3.1 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente regolamentazione normativa.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – costi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, il valore massimo dell'appalto è pari a € 4.400.000,00. L'Amministrazione potrà commissionare all'aggiudicatario la stipula di appositi contratti/ordinativi per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro ed entro il limite massimo in esso stabilito.

Al riguardo si evidenzia che:

- non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti esecutivi/ordinativi (es. in caso di insoddisfacente esecuzione del servizio);
- l'operatore economico contraente ha l'obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche originarie (invarianza dei prezzi).

ART. 4 - LUOGHI DELLE PRESTAZIONI

Il luogo di svolgimento delle prestazioni sono le diverse strutture organizzative aziendali (Pio Albergo Trivulzio, via Trivulzio 15, 20146 Milano; RSA Principessa Jolanda, via G.A. Sassi 4, 20123 Milano; Istituto Geriatrico e Riabilitativo "G.C. Frisia", via don Gnocchi 4, 23807 Merate), a loro volta indicate nelle "richieste di fornitura" (missione).

ART. 5 – SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

5.1 – Somministrazione di personale: procedura di stipula dei contratti

L'Ente provvederà ad interpellare l'Agenzia aggiudicataria per stipulare contratti specifici aventi ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro temporaneo, secondo la seguente procedura:

- preliminarmente, l'Ente sulla base delle proprie esigenze di carattere temporaneo od eccezionale, procederà a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto/appalto (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego ove noti, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- successivamente, l'Ente procederà all'invio di tale fabbisogno presunto di Lavoratori in somministrazione all'Agenzia aggiudicataria; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiori specificazioni rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- l'Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all'Accordo Quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del moltiplicatore unico (Markup) fissato nell'Accordo Quadro;
- l'Ente procederà all'analisi delle elaborazioni di cui al punto precedente e all'aggiudicazione del contratto/i specifico/i di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia aggiudicataria adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda "**modulo d'ordine**" (che verrà fornita dall'Azienda) indicando la retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto (markup) e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia. In riferimento a simile modulo d'ordine, si precisa che la voce "Stipendio mensile" verrà compilata dall'azienda come da CCNL, laddove le altre voci, ivi comprese quelle menzionate poc'anzi, saranno a cura dell'Agenzia, fermo restando la facoltà, da parte dell'Azienda, di verificare le stesse. L'Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate. Nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, ricomprese nel vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica.

5.2 – Disciplina dei contratti

Il contratto Specifico verrà stipulato tra l'Ente e l'Agenzia aggiudicataria. Tale contratto:

- determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";

- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto l’Agenzia aggiudicataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

5.3 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di esigenze temporanee od eccezionali (ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo), anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Ente oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L’Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- descrizione della professionalità richiesta;
- corrispondente categoria;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Sanità Pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto, in possesso di adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta.

I lavoratori richiesti all’aggiudicatario dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente (con particolare riferimento ai titoli conseguiti all’estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente dal Ministero della Salute). Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai profili si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente. E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente. Il personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall’organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l’orario di lavoro, l’articolazione dell’orario di servizio nell’arco della giornata e della settimana, ecc.).

L’Agenzia dovrà garantire, laddove richiesti, in base al profilo:

- idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti;
- padronanza della lingua italiana.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Ente. Il personale somministrato, approvato dall’Azienda, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’Azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico dell’Azienda utilizzatrice, così come l’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l’Azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato dall’Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’Azienda richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell’Azienda stessa. In ogni momento l’Azienda potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Nella conduzione delle attività, il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi a prontuari, procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in essere nell’Azienda e ad utilizzare la modulistica in uso.

5.4 – Trattamento Retributivo

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, dalla contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l’aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all’assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali.

5.5 – Sede di lavoro e orario di esecuzione delle prestazioni lavorative

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative aziendali, a loro volta indicate nelle “richieste di fornitura” (missione). L’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell’attività professionale, saranno documentate attraverso l’uso di appositi moduli o altri strumenti (es. badge aziendale) che permettano il calcolo delle spettanze relative ad ogni lavoratore ed indicate nel “foglio riepilogativo delle presenze”. Mensilmente, verranno inviate all’Agenzia dall’Azienda e rielaborate, con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.

5.6 – Periodo di prova

Il lavoratore è sottoposto ad un “periodo di prova” nei tempi stabiliti dal CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. L’Azienda richiedente si riserva, altresì, la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche nel caso di superamento del periodo di prova. In questo caso, ed in quello precedente (mancato superamento del periodo di prova), l’Agenzia si impegna alla sostituzione del personale entro 48 ore dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

5.7 – Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria

L’aggiudicatario è responsabile della ricerca, della selezione, della formazione e dell’inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare, l’aggiudicatario si obbliga a:

- fornire i lavoratori, entro 7 giorni lavorativi, od altro minor termine fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta inoltrata a mezzo e-mail;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, ivi incluse le ferie, le festività soppresse e quelle che si verificano durante il periodo lavorativo in base al vigente C.C.N.L. del comparto Sanità, secondo le tariffe previste. In qualsiasi momento, l’Ente potrà richiedere all’aggiudicatario l’esibizione del libro matricola o la documentazione analoga, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti l’aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute;
- versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2015, ivi inclusi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e ss.mm.ii.;
- fornire all’Azienda copia delle buste paga dei lavoratori e/o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- trasmettere all’Azienda, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D. Lgs. n. 276/2003;
- comunicare immediatamente all’Azienda l’assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’Ente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro;
- sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte dell’Azienda o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
- garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2118 e 2119 del c.c., dagli artt. 18 e 35 L. 300/1970 e delle leggi 604/1966 e 108/1990, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
- garantire, su segnalazione dell’Azienda, l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente C.C.N.L. comparto Sanità;
- fornire all’Azienda lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
- garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali, evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
- garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio, quali dimostrate dall’Azienda per iscritto;
- fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto;
- subentrare nei contratti di lavoro temporaneo già stipulati dall’Azienda (c.d. “clausola sociale”).

5.8 – Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche,

previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e a soddisfare ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

5.9 – Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore lavorate per il costo orario risultante dall'offerta per lavoratore temporaneo fornito. La quota di corrispettivo che l'Ente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota, viceversa, che l'Ente andrà a corrispondere all'agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore "markup") è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

5.10 – Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70 e la possibilità di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti, altresì, i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

ART. 6 – SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

6.1 – Emergenza sanitaria

Al fine di gestire in modo adeguato l'attuale situazione di emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Appaltatore si impegna:

- a rispettare i protocolli, le procedure e le istruzioni operative emessi dall'Amministrazione.
- a prendere visione dei Bollettini interni predisposti dall'Unità di Coordinamento Aziendale Gestione dell'Emergenza da diffusione SARS-COV-2 e a divulgare al personale dell'Appaltatore il contenuto degli stessi.

L'Appaltatore si impegna comunque a rispettare tutte le previsioni normative e regolamentari vigenti o che saranno adottate di carattere nazionale e regionale in materia di gestione del contenimento di infezioni correlate all'assistenza, compresa l'attuale emergenza sanitaria connessa all'infezione da SARS-CoV-2.

I Dispositivi di Protezione Individuale ("DPI") e i Dispositivi di Protezione Collettivi ("DPC") sono a carico dell'Ente. L'Appaltatore si impegna ad eseguire idonei percorsi informativi, formativi e di addestramento sul corretto utilizzo dei DPI e DPC impiegati dandone pronto riscontro, per iscritto, all'Amministrazione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente utilizzatore si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto di somministrazione per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie ed ex festività, per il servizio, nella misura determinata nell'offerta, riferito alle ore effettivamente rese dal lavoratore temporaneo;

gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali, ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e, pertanto, compresi nel moltiplicatore offerto). L'aggiudicatario dovrà, comunque, retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'agenzia aggiudicataria, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando, comunque, salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia (art. 35 del D. Lgs. 81/2015);
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali;
- far fruire, ove disponibile, ai lavoratori in somministrazione, il servizio di mensa aziendale (la quota pasto a carico del lavoratore è pari ad € 1,03 per accesso).

ART. 8 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- a) Per il servizio di somministrazione, l'Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio. L'aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili posticipate intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:
- riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore;
 - quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
 - costo orario complessivo finito;
 - margine di agenzia;
 - IVA sul margine di agenzia;
 - totale fattura.

I costi relativi a tutto ciò che concerne oneri accessori e/o straordinari, pertanto, tutto ciò che esula dal costo ordinario, dovranno essere separatamente indicati in fattura senza alcuna maggiorazione di sorta né applicazione del margine di agenzia.

- b) L'Ente corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, oltre a festività, festività cadenti di domenica e infrasettimanali al loro verificarsi e solo per il personale in missione, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni altra assenza, a qualsiasi titolo effettuata. In caso di assenza del lavoratore, per motivi previsti dalla normativa vigente o da norme contrattuali, sarà riconosciuto al lavoratore la tutela di legge e, pertanto, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, il lavoratore somministrato è tenuto all'utilizzo del badge elettronico da ritirare con congruo anticipo presso l'Azienda, obliterando la presenza in servizio, sia in entrata che in uscita, nonché obliterando le uscite per eventuali allontanamenti o pause. Tali obliterazioni, verificate mensilmente dal responsabile del servizio di afferenza del lavoratore somministrato, determinano lo sviluppo orario mensile, entro il limite massimo giornaliero dell'orario autorizzato in Azienda al singolo lavoratore somministrato. Il servizio interno dell'Azienda, volta per volta individuato, provvede mensilmente alla trasmissione dei report dello sviluppo orario individuale all'Agenzia, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.
- c) L'Azienda procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
- d) I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di verifica delle prestazioni, da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui le stesse sono state rese.
- e) Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i

termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda, entro i suddetti termini, la nota di credito. Infine, i termini di cui al punto precedente decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

- f) In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
- g) In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.
- h) L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'automatica risoluzione del contratto così come previsto al paragrafo 22;
- i) **Split Payment:** La legge del 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo *split payment* che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA. Conseguentemente, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo, le fatture devono riportare la seguente dicitura: "L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72";
- j) dal 31.03.2015 vige l'obbligo della fatturazione elettronica. Il **Codice Univoco Ufficio** (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASP IMMeS e PAT è il seguente: **UF7CN6**.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SS.MM.II.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP IMMeS e PAT, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS e PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata

comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una cauzione od una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia nei termini di legge e, comunque, in quelli disposti dalla Stazione Appaltante in esito all'aggiudicazione, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all'art. 10 del disciplinare di gara. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in sede di appalto specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Ente, in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell'Accordo, l'Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvo, comunque, i maggiori danni.

ART. 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DAL LAVORATORE SOMMINISTRATO

In materia di responsabilità per danni causati dal lavoratore somministrato, trova applicazione, conformemente al disposto di cui all'art. 35 c. 7 del D.lgs 81/2015 e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 9/2007 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 100/2012, il dispositivo di cui all'art. 2043 del codice civile.

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico;
- la cauzione definitiva.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli enti secondo le disposizioni vigenti.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino le parti di servizio che intendono subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario intendesse procedere con l'affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione alla S.A. ed attendere la conseguente risposta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, fatta salva la facoltà dell'Ente di formale autorizzazione al subingresso nei rapporti contrattuali, secondo le vigenti regole normative.

È fatto divieto di cessione del credito derivante dal contratto, salvo autorizzazione espressa dell'azienda.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI

Si applica quanto previsto dalla vigente normativa, in specie dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, tranne per quanto previsto dal comma 4.

ART. 16 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziato il servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo PEC, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

ART. 17 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento quando, in relazione a ciò, l'Appaltatore sia stato richiamato per almeno tre volte, mediante posta certificata, senza che questi abbia compiutamente e nei tempi indicati risolto le problematiche contestategli.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la relativa gravità, immediata risoluzione del contratto, l'Ente utilizzatore contesta, mediante posta certificata, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L'aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- ritardo nel rispondere alla richiesta di fornitura: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al paragrafo 5.3. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale;
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (ad es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) da € 100,00 a € 500,00, in relazione all'entità delle inadempienze;
- mancata applicazione delle norme nelle materie di inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: € 500,00 per singolo addetto in caso di prima infrazione; risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. in caso di seconda infrazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Agenzia, salvo che questa chieda di trattenere le somme sulle fatture ancora da pagare, a partire dalle più datate. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

ART. 18 – INADEMPIENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- d) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
- e) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- f) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore, fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j) in caso di subappalto non autorizzato;
- k) frode dell'Appaltatore;
- l) motivi di interesse pubblico.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

ART. 19 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

La ditta appaltatrice dovrà rifondere all'Amministrazione Appaltante il pagamento di somme ingiuntele a titolo di sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in dipendenza delle prestazioni in contratto, con risarcimento di ogni ulteriore danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'affidataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa. L'inadempienza sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso, sono a carico della ditta aggiudicataria, nonché le spese di pubblicazione del bando e relativi avvisi di aggiudicazione (GURI, 2 quotidiani regionali, 2 quotidiani nazionali, sarà data copia delle fatture pagate dall'Azienda).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITA' MORALE

L'ASP IMMeS e PAT informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale adottato con Ordinanza Presidenziale n. 16 del 31.12.2013 e successive Raccomandazioni integrative reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.iltrivulzio.it alla sezione amministrazione trasparente_altri contenuti-Prevenzione della Corruzione_ Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'ASP IMMeS e PAT ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, cosiccome nel Patto di Integrità Morale, Allegato n. 5 al Disciplinare di gara, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASP IMMeS e PAT di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del relativo rapporto negoziale, sarà esclusivamente quello di Milano.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. Ai sensi della richiamata disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'Operatore Economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore e alle norme del codice civile che regolano la materia.

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Rossana Coladonato.

Il presente capitolato si compone di n. 24 articoli, per un totale complessivo di 16 pagine.

Il RUP

(dott.ssa Rossana Coladonato)

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.